

**AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, IN  
FORMA DI SUBAFFITTO D’AZIENDA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1615 E 2562  
DEL CODICE CIVILE, DEL RAMO D’AZIENDA COMMERCIALE COSTITUITA  
DAL PUBBLICO ESERCIZIO ALL’INSEGNA “CHALET PLAN DEI SARNACLI” IN  
LOCALITA’ PLAN DEI SARNACLI IN C.C. ANDALO**

**ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL PREPOSTO**

**Resa ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28  
dicembre 2000, n. 445.**

**da inserire nella busta 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ in provincia di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
cap. |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|, in provincia di \_\_\_\_\_, n. tel \_\_\_\_\_, n.  
fax \_\_\_\_\_, e-mail/PEC  
\_\_\_\_\_, il quale si impegna ad accettare l’incarico di  
preposto alla conduzione del pubblico esercizio all’insegna “Chalet Plan dei Sarnacli” in località Plan  
dei Sarnacli in C.C. Andalo, in caso di aggiudicazione a favore del signor/della ditta  
\_\_\_\_\_.

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai  
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non  
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle  
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**DICHIARA**  
**ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

## PARTE 1: REQUISITI MORALI

4.A.1 Requisiti morali	Risposta
<p><b>4.A.1.1.</b> Di essere esente dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dagli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del R.D. 18 giugno 1931, n. 773?; <i>vedi nota esplicativa (1)</i></p>	<p><input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO</p>
<p><b>4.A.1.2.</b> Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 della Legge Provinciale 14 luglio 2000, n. 9 per l'esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71, commi da 1 a 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali?; <i>vedi nota esplicativa (2)</i></p>	<p><input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO</p>
<p><b>4.A.1.3.</b> La sussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); tale requisito si estende anche nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 85 del citato D.Lgs 159/2011?; <i>vedi nota esplicativa (3)</i></p>	<p><input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO</p>

## PARTE 2: REQUISITI PROFESSIONALI

Di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fra quelli istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano:

oppure:

- di aver conseguito diploma in data \_\_\_\_\_ presso l'istituto \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, di:

scuola secondaria superiore;

scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, in \_\_\_\_\_;

laurea, anche triennale, in \_\_\_\_\_, nel cui corso di studi era prevista la materia

*(sono riconosciuti i diplomi nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti)*

oppure:

- di avere, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale:

Ditta _____ sede _____ p.i. _____
Periodo lavorativo dal _____ al _____
O titolare di impresa    O socio lavoratore    O coadiutore familiare    O dipendente con mansioni di _____
n. iscrizione INPS _____
Ditta _____ sede _____ p.i. _____
Periodo lavorativo dal _____ al _____
O titolare di impresa    O socio lavoratore    O coadiutore familiare    O dipendente con mansioni di _____
n. iscrizione INPS _____
Ditta _____ sede _____ p.i. _____
Periodo lavorativo dal _____ al _____
O titolare di impresa    O socio lavoratore    O coadiutore familiare    O dipendente con mansioni di _____
n. iscrizione INPS _____

oppure:

- di essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande (R.E.C.), presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

oppure:

- di aver conseguito in data \_\_\_\_\_ l'attestato per il superamento dell'esame di idoneità dinanzi la commissione costituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_,

## PARTE 3: ALTRE DICHIARAZIONI

- di non condurre direttamente in qualità di titolare o preposto altri pubblici esercizi;

- di condurre direttamente in qualità di titolare o preposto i seguenti pubblici esercizi:

ubicato nel comune di: \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

ubicato nel comune di: \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

ubicato nel comune di: \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

## DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,

n. 445.

Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, salvo che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire direttamente la documentazione accedendo ad una banca dati che sia disponibile gratuitamente.

Luogo e data, .....

Documento firmato  
dal titolare/legale rappresentante

La presente dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

### **Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"**

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi;
4. il titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice;
5. il responsabile del trattamento è il dott. Maurizio Tanel;
6. **in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.**

# NOTE ESPLICATIVE

## Nota esplicativa 1:

### Artt. 11 e 92 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

#### Art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quanto sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione

#### Art. 92

Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

## Nota esplicativa 2:

### Art. 71 (commi da 1 a 5) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) Requisiti morali per accesso ed esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'[articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252](#). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

#### Nota esplicativa 4:

#### Art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
  - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
  - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
  - c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
  - d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
  - e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  - f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  - g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  - h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosivi.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e sub contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.  
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o sub contratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.